NORME PER LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Art. 8

Esclusione dall'applicazione di disposizioni

Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta' previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Versione in vigore dal 10 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
Estremi	Legge 5 marzo 1990, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-ricongiunzione-dei-periodi-assicurativi-ai-fini/art-8-esclusione-dall-applicazione-di-disposizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it